

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 maggio 2010, presso la Direzione Generale della Società in Milano,

la EQUITALIA ESATRI S.p.A.

E

le ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI
DIRCREDITO - FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL e UILCA

PREMESSO CHE

- ❑ Il Verbale di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, siglato in data 1° dicembre 2008, ha sancito l'impegno dell'Azienda al versamento ad una forma di previdenza complementare nella misura dell'1% della RAL utile ai fini del TFR a far tempo dal 1° gennaio 2010 e del 2% a far tempo dal 1° gennaio 2011.
- ❑ La contribuzione aziendale per la forma previdenziale di cui sopra:
 - ⇒ è limitata ai soli dipendenti di Equitalia Esatri che non siano già iscritti, alla data del 31 dicembre 2009, ad altra forma di previdenza complementare per la quale l'Azienda provveda già al versamento di un contributo;
 - ⇒ è da intendersi aggiuntiva alla contribuzione di legge che l'Azienda versa tempo per tempo al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e al Fondo integrativo di previdenza lavoratori esattoriali.
- ❑ L'avvio del confronto con le OOSS aziendali non ha avuto luogo nei termini previsti (30 giugno 2009) perchè in attesa di valutazioni conseguenti sia alle mancate disposizioni rivenienti per il comparto della riscossione tributi in materia di previdenza complementare, sia alla preannunciata riforma del Fondo integrativo di previdenza lavoratori esattoriali - di cui alla L. 377/1958 - in materia di previdenza complementare.
- ❑ Il confronto con le OOSS aziendali è stato avviato in data 15 dicembre 2009.
- ❑ Ad esito del predetto confronto si è determinato di destinare le predette contribuzioni al "Fondo Pensione Aperto INSIEME" istituito da *Allianz SpA*.
- ❑ Il "Fondo Pensione Aperto INSIEME", operante in regime di contribuzione definita, è disciplinato dal Regolamento approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), d'intesa con l'Isvap, con provvedimento del 30 maggio 2001
- ❑ Equitalia ESATRI si impegna a condividere con *Allianz SpA* le modalità di attuazione del presente Accordo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- La premessa forma parte integrante del presente Accordo.

Art. 1 – Destinatari

A favore dei lavoratori dell'Azienda è istituita una forma pensionistica complementare in regime di contribuzione definita con capitalizzazione individuale ai sensi del Decreto Legislativo 5/12/2005, n. 252 e sue successive modificazioni ed integrazioni, mediante adesione collettiva al "Fondo Pensione Aperto INSIEME" gestito da *Allianz SpA*.

Possono aderire al "Fondo Pensione Aperto INSIEME" con la prevista contribuzione a carico dell'Azienda tutti i lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo sempreché

1. assunti con contratto a tempo indeterminato - sia *full time* sia *part time* -, con superamento del periodo di prova, se previsto, in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo e già in servizio e non iscritti alla data del 31 dicembre 2009 ad altra forma di previdenza complementare per la quale l'Azienda provveda già al versamento di un contributo;
2. assunti con contratto a tempo indeterminato - sia *full time* sia *part time* - successivamente al 31 dicembre 2009.

I lavoratori di cui al punto 1. avranno diritto alla decorrenza della contribuzione aziendale a far tempo dal 1° gennaio 2010 a condizione che l'adesione venga perfezionata entro il 30 giugno 2010.

Con riferimento ai lavoratori di cui al punto 2. l'adesione al "Fondo Pensione Aperto INSIEME" con la contribuzione a carico dell'Azienda potrà essere richiesta con decorrenza dalla data di assunzione

- al superamento del periodo di prova, se previsto;
- se il periodo di prova non è previsto;
- entro il 30 giugno 2010 per i lavoratori già in servizio alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo.

Art. 2 – Modalità di adesione

L'adesione al "Fondo Pensione Aperto" è libera ed ha luogo su base individuale volontaria di ciascun lavoratore interessato, ed è preceduta dalla consegna del Prospetto Informativo e dal Regolamento del Fondo, nonché di copia del presente accordo.

L'adesione si perfeziona tramite la corretta compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo, da inoltrare al "Fondo Pensione Aperto" per il tramite del Servizio Risorse Umane dell'Azienda, che provvederà a controfirmarle al fine di attestarne l'esatta compilazione e l'identificazione personale del sottoscrittore.

L'adesione al "Fondo Pensione Aperto" - che comporta l'integrale accettazione del Regolamento - decorre nei termini previsti dall'art. 1.

Si precisa inoltre che le adesioni che perverranno oltre i citati termini daranno diritto alle contribuzioni aziendali di cui al **punto 1. dell'art. 3** solo a decorrere dal 1° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui viene formulata la richiesta, a condizione che l'adesione venga perfezionata entro il decimo giorno lavorativo antecedente la fine del mese.

Contestualmente all'adesione al "Fondo Pensione Aperto", il lavoratore è tenuto a conferire a Equitalia Esatri delega a trattenere dallo stipendio la contribuzione in caso di contributo facoltativo di cui al successivo **art. 3 punto 2.**

Art. 3 – Contribuzioni

Le posizioni individuali dei lavoratori aventi diritto (vedi art. 1) e aderenti al "Fondo Pensione Aperto INSIEME" vengono finanziate con le seguenti modalità:

1. un contributo a carico dell'Azienda, pari all'**1%** della retribuzione annua lorda utile ai fini del TFR di ciascun dipendente – aggiuntiva alla contribuzione di legge che l'Azienda versa tempo per tempo al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e al Fondo integrativo di previdenza lavoratori esattoriali – con decorrenza **dal 1° gennaio 2010**, elevato al **2% dal 1° gennaio 2011**. Tale contributo è versato, per ciascun lavoratore aderente, con cadenza mensile.
2. un contributo facoltativo a carico del lavoratore aderente.

I versamenti contributivi al "Fondo Pensioni Aperto" verranno effettuati dall'Azienda entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta.

Le eventuali trattenute sulle retribuzioni del dipendente iscritto al "Fondo Pensione Aperto" e la quota a carico dell'Azienda verranno versate al "Fondo Pensione Aperto" con cadenza mensile per tredici mensilità.

L'obbligo contributivo al "Fondo Pensione Aperto" a carico dell'Azienda cessa, in ogni caso, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ed a prescindere dalla causa, titolo o ragione della risoluzione stessa.

Art. 4 – Sospensione o variazione della contribuzione

E' fatta salva per il lavoratore che abbia optato per il contributo facoltativo – purché in costanza del rapporto di lavoro – la facoltà di sospendere la contribuzione o di variare la percentuale di contribuzione destinata al "Fondo Pensione Aperto", precedentemente selezionata.

La richiesta, scritta, di sospensione dovrà pervenire al Servizio Risorse Umane con un preavviso di 30 giorni rispetto alla decorrenza e il lavoratore può richiedere in qualsiasi momento il ripristino del versamento contributivo.

La richiesta, scritta, di variazione della contribuzione individuale, dovrà pervenire al Servizio Risorse Umane entro il 31 marzo di ogni anno; tale richiesta avrà decorrenza dal 1° maggio successivo.

Art. 5 – Linee di investimento

All'atto della adesione il lavoratore sceglie le linee di investimento in cui far confluire la propria posizione individuale tra quelle previste dal Regolamento del "Fondo Pensione Aperto".

Le richieste di trasferimento ad altre linee dovranno pervenire al "Fondo Pensione Aperto" con le modalità definite dal Fondo e dalle normative di riferimento.

Art. 6 – Posizioni previdenziali pregresse

Le posizioni previdenziali integrative in essere presso talune Società o rami di Azienda incorporati da Equitalia Esatri saranno mantenute ed aggiornate secondo le modalità attualmente stabilite, dagli accordi pregressi in materia di previdenza complementare e dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Restano assorbiti in tale contribuzione gli importi di cui all'art. 3 punti 1. e 2., fatta salva la facoltà per il dipendente di poter optare per il "Fondo Pensione Aperto INSIEME" nei termini di cui al presente Accordo.

Eventuali diverse posizioni previdenziali individuali pregresse, costituite in forza di precedenti accordi aziendali e non rientranti nella fattispecie di cui sopra (ad es.: dipendenti assunti con cessione di contratto da altre Società del Gruppo) potranno, a richiesta del lavoratore, confluire nel "Fondo Pensione Aperto INSIEME" secondo le condizioni previste da detti accordi, dallo Statuto del fondo pensione di appartenenza e dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 7 – Rapporti con il FPA

L'assegnazione al FPA INSIEME della contribuzione previdenziale integrativa dei dipendenti di Equitalia Esatri SpA avrà la durata massima di 5 anni.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente, e comunque entro 6 mesi dalla scadenza, per una verifica congiunta del rapporto con il FPA INSIEME di 'Allianz SpA', con l'obiettivo di procedere ad una conferma dello stesso FPA o ad una assegnazione della contribuzione ad altro Gestore.

Art. 8 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento del “Fondo Pensione Aperto” che disciplina ogni altro onere, diritto o facoltà discendente dalla iscrizione, nonché alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

L’Azienda si impegna a divulgare al personale dipendente di cui all’art. 1 – incluso il personale assente dal servizio da lungo periodo - il contenuto del presente Accordo, unitamente al Prospetto Informativo comprensivo del modulo di adesione e al Regolamento del “Fondo Pensione Aperto”.

Dichiarazione delle Parti

⇒ Le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dall’eventuale riforma del Fondo di Previdenza Lavoratori Esattoriali - di cui alla L. 377/1958 - al fine di una valutazione congiunta circa gli effetti di tale riforma sulla Previdenza Complementare aziendale.

EQUITALIA ESATRI SPA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI

DIRCREDITO – FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SNALEC

UGL

UILCA